

COMUNE DI CASALBORDINO

PARTE 01

PRINCIPI GENERALI

TITOLO 01

IL COMUNE

CAPO 01

ELEMENTI COSTITUTIVI

ART. 01

(DENOMINAZIONE)

01. IL COMUNE DI CASALBORDINO, ENTE LOCALE AUTONOMO, RAPPRESENTA LA PROPRIA COMUNITA', NE CURA GLI INTERESSI E NE PROMUOVE LO SVILUPPO.

02. DELLA AUTONOMIA SI AVVALE PER IL PERSEGUIMENTO DEI PROPRI FINI ISTITUZIONALI E PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITA', ALLA QUALE PROVVEDE NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE E DELLE LEGGI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 02

(SEDE)

01. IL COMUNE HA SEDE LEGALE NEL CENTRO ABITATO DI CASALBORDINO.

02. IL CONSIGLIO E' L'ORGANO COMPETENTE A DELIBERARE UNA DIVERSA UBICAZIONE DELLA SEDE CHE, COMUNQUE, NON POTRA' MAI ESSERE SCELTA AL DI FUORI DEL CENTRO CAPOLUOGO.

ART. 03

(SIGILLO E GONFALONE)

01. IL COMUNE DI CASALBORDINO HA UN PROPRIO STEMMA CHE RIPRODUCE NEGLI ATTI. CON STAMPA E CON APPOSITO SIGILLO, E UN PROPRIO GONFALONE CHE, NELLE PUBBLICHE MANIFESTAZIONI, PUO' ESSERE ESIBITO ACCOMPAGNATO DAL SINDACO O SUO DELEGATO.

02. LO STEMMA ED IL GONFALONE DEL COMUNE SONO STATI RICONOSCIUTI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 3677 DEL 02 AGOSTO 1982 . TRASCritto ALLA CORTE DEI CONTI IL 12 OTTOBRE 1982 , REGISTRO N. 09 , FOGLIO 101 , ED ALL'UFFICIO ARALDICO IL 20 NOVEMBRE 1982 , PAGINA N. 60 .

CAPO 02

FUNZIONI

ART. 04.

(FUNZIONI PROPRIE)

01. SPETTANO AL COMUNE TUTTE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CHE RIGUARDANO LA POPOLAZIONE ED IL TERRITORIO COMUNALE, PRINCIPALMENTE NEI

SETTORI ORGANICI DEI SERVIZI SOCIALI. DELL'ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO, SALVO QUANTO NON SIA ESPRESSAMENTE ATTRIBUITO AD ALTRI SOGGETTI DALLA LEGGE STATALE E REGIONALE, SECONDO LE RISPETTIVE COMPETENZE.

ART. 05

(FUNZIONI STATALI)

01. IL COMUNE GESTISCE I SERVIZI: ELETTORALE, ANAGRAFE, STATO CIVILE. STATISTICA E LEVA MILITARE.

02. LE RELATIVE FUNZIONI SONO ESERCITATE DAL SINDACO, QUALE UFFICIALE DI GOVERNO.

ART. 06

(METODO OPERATIVO)

01. IL COMUNE, PER IL PERSEGUIMENTO DEI PROPRI FINI, ELABORA, ADOPERA E REALIZZA PROGRAMMI A BREVE, MEDIO E LUNGO TERMINE; RICERCA E PROMUOVE LA COLLABORAZIONE DI ALTRI ENTI PUBBLICI, DEI CITTADINI, DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI, DELLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI E, IN GENERALE, DI TUTTE LE FORZE ECONOMICHE E SOCIALI PRESENTI ED OPERANTI NEL SUO TERRITORIO.

ART. 07

(COOPERAZIONE)

01. IL COMUNE ESERCITA LE FUNZIONI PROPRIE E QUELLE CHE GLI SONO ATTRIBUITE DALLO STATO E DALLA REGIONE ATTUANDO, OVE POSSIBILE, LE MIGLIORI FORME DI COOPERAZIONE CON ALTRI COMUNI E LA PROVINCIA.

PARTE 02

ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO 01

GLI ORGANI

CAPO 01

ORGANI ELETTIVI

ART. 08

(ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE)

01. GLI ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE SONO IL CONSIGLIO, LA GIUNTA ED IL SINDACO.

CAPO 02

IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 09

(ELEZIONE, COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA)

01. L'ELEZIONE, LA COMPOSIZIONE E LA DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO SONO REGOLATI DALLA LEGGE.

02. IL CONSIGLIO DURA IN CARICA SINO ALLA ELEZIONE DEL NUOVO LIMITANDOSI. DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, AD ADOTTARE GLI ATTI URGENTI ED IMPROPROROGABILI.

ART. 10

(COMPETENZE)

01. IL CONSIGLIO E' IL MASSIMO ORGANO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO DEL COMUNE.

02. LA COMPETENZA DEL CONSIGLIO E' RELATIVA AI SEGUENTI ATTI FONDAMENTALI. ESTRINSECATI MEDIANTE PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI INDIRIZZO E CONTENUTO GENERALE:

A) LO STATUTO DELL'ENTE.

B) I REGOLAMENTI, COMPRESO QUELLO RIFERITO ALL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI;

C) I PROGRAMMI, LE RELAZIONI PREVISIONALI E PROGRAMMATICHE, I PIANI FINANZIARI ED I PROGRAMMI DI OPERE PUBBLICHE, IL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE E LE RELATIVE VARIAZIONI, IL CONTO CONSUNTIVO, I PIANI TERRITORIALI ED URBANISTICI, I PROGRAMMI ANNUALI E PLURIENNALI PER LA LORO ATTUAZIONE, NONCHE' LE EVENTUALI DEROGHE AD ESSI E I PARERI DA RENDERE NELLE DETTE MATERIE.

D) LA DISCIPLINA DELLO STATO GIURIDICO E DELLE ASSUNZIONI DEL PERSONALE, LA PIANTA ORGANICA E LE RELATIVE VARIAZIONI;

E) LE CONVENZIONI TRA I COMUNI E QUELLE TRA IL COMUNE E LA PROVINCIA;

F) LA COSTITUZIONE E LA MODIFICAZIONE DI FORME ASSOCIATIVE;

G) L'ISTITUZIONE, I COMPITI E LE NORME SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE;

H) L'ASSUNZIONE DIRETTA DEI PUBBLICI SERVIZI, LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONI EDI AZIENDE SPECIALI, LA CONCESSIONE DEI PUBBLICI SERVIZI, LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE A SOCIETA' DI CAPITALI, L'AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' O SERVIZI MEDIANTE CONVENZIONE;

I) L'ISTITUZIONE E L'ORDINAMENTO DEI TRIBUTI, LA DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI;

L) GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE DA PARTE DELLE AZIENDE PUBBLICHE E DEGLI ENTI DIPENDENTI, SOVVENZIONATI E SOTTOPOSTI A VIGILANZA;

M) LA CONTRAZIONE DEI MUTUI E L'EMISSIONE DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI;

N) LE SPESE CHE IMPEGNINO I BILANCI PER GLI ESERCIZI SUCCESSIVI, ESCLUSE QUELLE RELATIVE ALLE LOCAZIONI DI IMMOBILI ED ALLA SOMMINISTRAZIONE E FORNITURA DI BENI E SERVIZI A CARATTERE CONTINUATIVO;

O) GLI ACQUISTI E LE ALIENAZIONI IMMOBILIARI, LE RELATIVE PERMUTE, GLI APPALTI E LE CONCESSIONI CHE NON COSTITUISCANO MERA ESECUZIONE E CHE, COMUNQUE, NON RIENTRINO NELL'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA O DEL SEGRETARIO COMUNALE;

P) LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI PROPRI RAPPRESENTANTI PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI OPERANTI NELL'AMBITO DEL COMUNE OVVERO DA ESSI DIPENDENTI O CONTROLLATI. LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE ENTRO 45 GIORNI DALL'ELEZIONE DELLA GIUNTA O ENTRO I TERMINI DI SCADENZA DEL PRECEDENTE INCARICO.

ART. 11

(FUNZIONAMENTO)

01. LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO VIENE FATTA DAL SINDACO CON AVVISI SCRITTI DA CONSEGNARSI A DOMICILIO. IN OGNI CASO IN UN TERMINE NON SUPERIORE AI 20 GIORNI, QUANDO LO RICHIEDA UN QUINTO DEI CONSIGLIERI. INSERENDO ALL'ORDINE DEL GIORNO LE QUESTIONI RICHIESTE.

02. LA CONSEGNA DEVE RISULTARE DA DICHIARAZIONE DEL MESSO NOTIFICATORE.

03. L'AVVISO PER LE SESSIONI ORDINARIE. CON L'ELENCO DEGLI ARGOMENTI DA TRATTARE, DEVE ESSERE CONSEGNATO AI CONSIGLIERI ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA E, PER LE ALTRE SESSIONI, ALMENO TRE GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER LA PRIMA ADUNANZA.

04. NEI CASI D'URGENZA, TUTTAVIA, BASTA CHE L'AVVISO, CON RELATIVO ELENCO, VENGA CONSEGNATO 24 ORE PRIMA. IN QUESTO CASO, QUANDO LA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI LO RICHIEDA, GLI ARGOMENTI POSSONO ESSERE DIFFERITI AL GIORNO SEGUENTE.

05. ALTRETTANTO RESTA STABILITO PER GLI ELENCHI DI OGGETTI DA TRATTARSI IN AGGIUNTA AD ALTRI GIA' ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DI UNA DETERMINATA SEDUTA.

06. L'ELENCO DEGLI OGGETTI DA TRATTARSI IN CIASCUNA SEDUTA DEL CONSIGLIO DEVE, SOTTO LA RESPONSABILITA' DEL SEGRETARIO COMUNALE, ESSERE PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO ALMENO IL GIORNO ANTECEDENTE A QUELLO STABILITO PER LA PRIMA ADUNANZA.

07. IL CONSIGLIO NON PUO' DELIBERARE SE NON INTERVIENE LA META' DEL NUMERO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE; PERO' LA SECONDA CONVOCAZIONE, CHE AVRA' LUOGO IN ALTRO GIORNO, ALMENO 24 ORE DOPO LA SEDUTA DI PRIMA CONVOCAZIONE. SARA' VALIDA PURCHE' INTERVENGANO ALMENO 04 CONSIGLIERI.

08. NEL CASO IN CUI LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO VENGA RICHiesta DA UN QUINTO DEI CONSIGLIERI, NELL'AVVISO VERRA' STABILITA ANCHE LA DATA DELLA SECONDA CONVOCAZIONE CHE, COMUNQUE, DOVRA' AVVENIRE NON PRIMA DELLE 24 ORE E NON OLTRE LE 72 ORE SUCCESSIVE ALLA PRIMA.

09. POSSONO INSERIRSI NUOVE PROPOSTE IN SEDUTA CONSILIARE ALLORQUANDO SIANO PRESENTI TUTTI I CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

10. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO SONO PUBBLICHE, SALVO I CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO CHE NE DISCIPLINA IL FUNZIONAMENTO.

11. IL CONSIGLIO SI RIUNISCE ALMENO DUE VOLTE ALL'ANNO.

ART. 12

(COMMISSIONI CONSILIARI)

01. PER IL MIGLIOR ESERCIZIO DELLE FUNZIONI, IL CONSIGLIO PUO' AVVALERSI DI COMMISSIONI COSTITUITE NEL PROPRIO SENO CON CRITERIO PROPORZIONALE, ASSICURANDO LA RAPPRESENTANZA AD OGNI GRUPPO CONSILIARE.

02. LE COMMISSIONI, DISTINTE IN PERMANENTI E TEMPORANEE, SARANNO DISCIPLINATE NEI POTERI, NELL'ORGANIZZAZIONE E NELLE FORME DI PUBBLICITA' DEI LAVORI DA APPOSITO REGOLAMENTO.

03. SARANNO, IN OGNI CASO, COSTITUITE LE SEGUENTI COMMISSIONI PERMANENTI:

- A) BILANCIO E SVILUPPO ECONOMICO;
- B) LAVORI PUBBLICI;
- C) PROBLEMI SOCIALI.

04. LE SEDUTE DELLE COMMISSIONI SONO PUBBLICHE, SALVO I CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

05. QUANDO IL CONSIGLIO LO RITENGA OPPORTUNO, POSSONO ESSERE

COSTITUITE COMMISSIONI DI INCHIESTA.

06. AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI VERRA' CORRISPOSTO UN GETTONE DI PRESENZA DELLO STESSO IMPORTO DI QUELLO CORRISPOSTO AI CONSIGLIERI.

CAPO 03

I CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 13

(FUNZIONI)

01. I CONSIGLIERI HANNO DIRITTO DI INIZIATIVA E DI CONTROLLO SU OGNI QUESTIONE SOTTOPOSTA ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO, SECONDO I MODI E LE FORME STABILITI DAL REGOLAMENTO E DALLA LEGGE.

02. HANNO DIRITTO DI PRESENTARE MOZIONI, INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE, SECONDO I MODI E LE FORME STABILITI DAL REGOLAMENTO.

03. POSSONO SVOLGERE INCARICHI SU DIRETTA ATTRIBUZIONE DEL SINDACO IN MATERIE CHE RIVESTANO PARTICOLARE RILEVANZA PER L' ATTIVITA' DELL' ENTE.

04. I CAPIGRUPPO CONSILIARI, COSI' COME INDIVIDUATI IN SENO AI RISPETTIVI GRUPPI, ESPRIMONO IL PROPRIO PARERE AL SINDACO SULLE NOMINE DI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO PRESSO ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI OPERANTI NELL' AMBITO DEL COMUNE, EFFETTUATE DALLO STESSO QUANDO IL CONSIGLIO NON PROVVEDA.

05. PER L' ESPLETAMENTO DEL PROPRIO MANDATO, I CONSIGLIERI HANNO DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE, NONCHE' DALLE AZIENDE ED ENTI DIPENDENTI DAL MEDESIMO, TUTTE LE NOTIZIE E LE INFORMAZIONI IN LORO POSSESSO.

06. I CONSIGLIERI POSSONO VOLONTARIAMENTE ASTENERSI DAL VOTARE TUTTE LE VOLTE CHE LO REPUTINO OPPORTUNO, TRANNE I CASI IN CUI L' ASTENSIONE RISULTI OBBLIGATORIA PER LEGGE.

07. I CONSIGLIERI ENTRANO IN CARICA ALL' ATTO DELLA PROCLAMAZIONE OVVERO, IN CASO DI SURROGAZIONE, NON APPENA ADOTTATA DAL CONSIGLIO LA RELATIVA DELIBERAZIONE.

ART. 14

(CONSIGLIERE ANZIANO)

01. IL CONSIGLIERE ANZIANO E' IL CONSIGLIERE CHE HA RIPORTATO PIU' VOTI AL MOMENTO DELL' ELEZIONE DEL CONSIGLIO.

02. DISPONE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO PER L' ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA; LA PRIMA CONVOCAZIONE E' DISPOSTA ENTRO 10 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA.

03. PRESIEDE LE ADUNANZE DI CUI AL SECONDO COMMA.

ART. 15

(DECADENZA)

01. SI DECADE DALLA CARICA DI CONSIGLIERE:

A) PER IL VERIFICARSI DI UNO DEGLI IMPEDIMENTI, DELLE INCOMPATIBILITA' O DELLE INCAPACITA' CONTEMPLATE DALLA LEGGE;

B) PER MANCATO INTERVENTO, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, AD UNA INTERA SESSIONE ORDINARIA.

02. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO E PUO' ESSERE PRONUNCIATA D'UFFICIO, PROMOSSA DAL PREFETTO O SU ISTANZA DI QUALSIASI ELETTORE, PER MOTIVI DI INCOMPATIBILITA' O DI INELEGGIBILITA'.

ART. 16

(DIMISSIONI)

01. LE DIMISSIONI CONSISTONO IN UNA DICHIARAZIONE, SCRITTA DAL CONSIGLIERE, DI RINUNCIARE ALLA CARICA, INDIRIZZATA AL SINDACO.

02. LE DIMISSIONI SONO IMMEDIATAMENTE EFFICACI DALLA DATA DELLE LORO PRESENTAZIONI E SONO IRREVOCABILI.

CAPO 04

LA GIUNTA COMUNALE

ART. 17

(ELEZIONE, COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA)

01. LA GIUNTA VIENE ELETTA DAL CONSIGLIO, ALLA PRIMA ADUNANZA, SUBITO DOPO LA CONVALIDA DEGLI ELETTI.

02. L'ELEZIONE DEVE AVVENIRE COMUNQUE ENTRO 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA O, IN CASO DI DIMISSIONI, DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE STESSE.

03. L'ELEZIONE AVVIENE SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO, SOTTOSCRITTO DAL ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, CONTENENTE LA LISTA DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO EDI ASSESSORE, A SEGUITO DI UN DIBATTITO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO.

04. L'ELEZIONE AVVIENE A SCRUTINIO PALESE A MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. A TAL FINE VENGONO INDETTE TRE SUCCESSIVE VOTAZIONI, DA TENERSI IN DISTINTE SEDUTE, ENTRO IL TERMINE DI CUI AL PRECEDENTE SECONDO COMMA.

05. LA GIUNTA E' COMPOSTA DAL SINDACO, CHE LA PRESIEDE, E DA UN NUMERO PARI DI ASSESSORI NON SUPERIORI A SEI, I CUI COMPONENTI POSSONO ESSERE ELETTI ANCHE TRA I CITTADINI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO IN POSSESSO DEI REQUISITI DI COMPATIBILITA' E DI ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE, NONCHE' DI RICONOSCIUTE DOTI DI PROFESSIONALITA' ED ESPERIENZA AMMINISTRATIVA E CHE NON ABBIANO PARTECIPATO, QUALI CANDIDATI, ALLE ULTIME ELEZIONI AMMINISTRATIVE.

06. IL SINDACO ELA GIUNTA CESSANO DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

07. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI E PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA; DEVE CONTENERE LA PROPOSTA DI NUOVE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE, DI UN NUOVO SINDACO E DI UNA NUOVA GIUNTA, IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO NEI COMMI PRECEDENTI.

08. LA MOZIONE VIENE MESSA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI 05 GIORNI E NON OLTRE 10 GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE.

09. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO PROPOSTO.

10. ALLA SOSTITUZIONE DEI SINGOLI COMPONENTI LA GIUNTA, DIMISSIONARI, REVOCATI DAL CONSIGLIO SU PROPOSTA DEL SINDACO O CESSATI DALL'UFFICIO PER ALTRA CAUSA, PROVVEDE, NELLA STESSA SEDUTA, IL CONSIGLIO SU PROPOSTA DEL SINDACO.

ART. 18

(COMPETENZE)

01. ALLA GIUNTA COMPETONO TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE CHE, DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO, NON SIANO RISERVATI AL CONSIGLIO, AL SINDACO E AL SEGRETARIO COMUNALE.

02. RELAZIONA, IN FASE DI APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO, AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA', NE ATTUA GLI INDIRIZZI GENERALI E SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DELLO STESSO.

03. ALLA GIUNTA VENGONO, IN PARTICOLARE, ATTRIBUITI I SEGUENTI COMPITI:
A) ASSUME ATTIVITA' DI INIZIATIVA, DI IMPULSO E DI RACCORDO CON ORGANI DI PARTECIPAZIONE;

B) FORMULA LE PREVISIONI DI BILANCIO, I PROGRAMMI E GLI INDIRIZZI GENERALI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO, APPROVA LO SCHEMA DI BILANCIO PREVENTIVO E LA RELAZIONE FINALE AL CONTO CONSUNTIVO;

C) PREDISPONE E PROPONE AL CONSIGLIO I REGOLAMENTI PREVISTI DALLE LEGGI E DALLO STATUTO;

D) APPROVA I PROGETTI E I PROGRAMMI ESECUTIVI, I DISEGNI ATTUATIVI DEI PROGRAMMI, LE LINEE-OBIETTIVO DEGLI INDIRIZZI DELIBERATI DAL CONSIGLIO E TUTTI I PROVVEDIMENTI CHE COSTITUISCONO IMPEGNI DI SPESA SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO NON ESPRESSAMENTE ASSEGNATI ALLA COMPETENZA DEL CONSIGLIO;

E) FISSA LA DATA DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI E COSTITUISCE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI PRESIDUTO DAL SEGRETARIO COMUNALE, CUI E' RIMESSO L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITA' DEL PROCEDIMENTO IN COLLABORAZIONE CON L'APPOSITA COMMISSIONE;

F) NOMINA E DESTITUISCE I RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI DIRITTO PUBBLICO O DI DIRITTO PRIVATO CON LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO E SENTITO IL SEGRETARIO COMUNALE ED I RESPONSABILI DEI SERVIZI;

G) ADOTTA I PROVVEDIMENTI DI ASSUNZIONE E CESSAZIONE DEL PERSONALE E, SU PARERE DELL'APPOSITA COMMISSIONE, QUELLI DISCIPLINARI E DI SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI NON RISERVATI AD ALTRI ORGANI;

H) APPROVA DISEGNI E PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DA SOTTOPORRE ALLE DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO;

I) APPROVA GLI STORNI DI STANZIAMENTO DAL CAPITOLO " FONDO DI RISERVA ".

L) APPROVA LE DELIBERAZIONI CHE PRECEDONO LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI;

M) DISPONE L'ACCETTAZIONE O IL RIFIUTO DI LASCITI O DONAZIONI;

N) ESERCITA LE FUNZIONI DELEGATE DALLO STATO, DALLA REGIONE O DALLA PROVINCIA;

- O) APPROVA GLI ACCORDI DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA A LIVELLO AZIENDALE, SENTITO IL SEGRETARIO COMUNALE;
- P) COMUNICA, SEMESTRALMENTE, RELAZIONANDO ASSESSORATO PER ASSESSORATO SULLA PROPRIA ATTIVITA' AL CONSIGLIO;
- Q) INDIVIDUA I PROFILI PROCEDIMENTALI PER L'ELEZIONE;
- R) STABILISCE L'ORARIO DI SERVIZIO DEI DIPENDENTI COMUNALI, NEL RISPETTO DELLE NORME CONTRATTUALI, PREVIO PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE.

ART. 19

(FUNZIONAMENTO)

- 01. LA GIUNTA SI RIUNISCE SU CONVOCAZIONE DEL SINDACO OGNI QUALVOLTA SI RENDA NECESSARIO OD IL SINDACO LO GIUDICHI OPPORTUNO.
- 02. NEL CASO DI ASSENZA DEL SINDACO. LA GIUNTA SARA' PRESIDUTA DAL VICE SINDACO.
- 03. LA GIUNTA E' VALIDAMENTE RIUNITA QUANDO SIA PRESENTE LA MAGGIORANZA DEI PROPRI COMPONENTI E DELIBERA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DI VOTI.
- 04. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE.

ART. 20

(DECADENZA)

- 01. LA GIUNTA DECADE NEL CASO DI DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEI PROPRI ASSESSORI E LA DECADENZA HA EFFETTO DALL'ELEZIONE DELLA NUOVA GIUNTA.
- 02. I SINGOLI COMPONENTI POSSONO, ALTRESI', DECADERE PER IL VERIFICARSI DI UNO DEGLI IMPEDIMENTI, DELLE INCOMPATIBILITA' O DELLE INCAPACITA' CONTEMPLATE DALLA LEGGE, PER IL MANCATO INTERVENTO A TRE SEDUTE CONSECUTIVE, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO.
- 03. LA DECADENZA E' DELIBERATA DAL CONSIGLIO E PUO' AVVENIRE D'UFFICIO O ESSERE PROMOSSA DAL PREFETTO.

CAPO 05

IL SINDACO

ART. 21

(ELEZIONE E DURATA IN CARICA)

- 01. L'ELEZIONE E LA DURATA IN CARICA DEL SINDACO OSSERVANO LE STESSE MODALITA' PREVISTE DAL PRECEDENTE ARTT. 17 PER L'ELEZIONE DELLA GIUNTA.

ART. 22

(COMPETENZE)

- 01. IL SINDACO RAPPRESENTA IL COMUNE, CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO E LA GIUNTA, SOVRAINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, NONCHE' ALL'ESECUZIONE DEGLI ATTI.
- 02. IL SINDACO SVOLGE, INOLTRE, I SEGUENTI COMPITI:

- A) HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELL'ENTE E PUO' STARE IN GIUDIZIO NEI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI OD AMMINISTRATIVI COME ATTORE O CONVENUTO;
- B) HA LA DIREZIONE UNITARIA ED IL COORDINAMENTO DELLA ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA DEL COMUNE;
- C) IMPARTISCE DIRETTIVE GENERALI AL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE AGLI INDIRIZZI FUNZIONALI EDI VIGILANZA SULL'INTERA GESTIONE AMMINISTRATIVA DI TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI;
- D) COORDINA E STIMOLA L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA E DEI SINGOLI ASSESSORI;
- E) CONCORDA CON LA GIUNTA O GLI ASSESSORI INTERESSATI LE DICHIARAZIONI E LE PRESE DI POSIZIONE PUBBLICHE CHE INTERESSANO L'ENTE;
- F) NOMINA I RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO AZIENDE ED ISTITUZIONI QUANDO NON PROVVEDE IL CONSIGLIO, SENTITI I CAPIGRUPPO CONSILIARI;
- G) STIPULA I CONTRATTI E PRESIEDE LE COMMISSIONI DI GARA E DI CONCORSO, IN DEROGA AL TERZO COMMA DELL' ARTT. 51 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 ;
- H) CONVOCA I COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI;
- I) PROMUOVE OD ASSUME INIZIATIVE ATTE AD ASSICURARE CHE UFFICI, SERVIZI, AZIENDE SPECIALI, ISTITUZIONI E SOCIETA', APPARTENENTI AL COMUNE, SVOLGANO LE LORO ATTIVITA' SECONDO GLI OBIETTIVI INDICATI DAL CONSIGLIO ED IN COERENZA CON GLI INDIRIZZI ATTUATIVI ESPRESSI DALLA GIUNTA;
- J) DETERMINA GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI;
- K) COORDINA GLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, SERVIZI PUBBLICI ED APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI PERIFERICI NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE;
- L) ADOTTA I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PER IL PERSONALE NON ASSEGNATI DAL REGOLAMENTO AL SEGRETARIO COMUNALE;
- M) SOVRAINTENDE AL CORSO DI POLIZIA MUNICIPALE;
- N) HA FACOLTA' DI DELEGARE AGLI ASSESSORI, AL SEGRETARIO COMUNALE L'ADOZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI A RILEVANZA ESTERNA CHE LA LEGGE O IL PRESENTE STATUTO NON ABBAIA LORO ATTRIBUITO;
- O) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE PER CONCLUDERE ACCORDI DI PROGRAMMA CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI PREVISTI DALLA LEGGE;
- P) FA PERVENIRE ALL'UFFICIO DI SEGRETERIA L'ATTO DI DIMISSIONI PERCHE' IL CONSIGLIO PRENDA ATTO DELLA DECADENZA DELLA GIUNTA;
- Q) ASSEGNA GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA;
- R) ADOTTA ORDINANZE ORDINARIE; SI ACQUISISCE DIRETTAMENTE, PRESSO TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI, INFORMAZIONI ED ATTI ANCHE RISERVATI.
- T) PROMUOVE, TRAMITE IL SEGRETARIO COMUNALE, INDAGINI E VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULL'INTERA ATTIVITA' DEL COMUNE;
- U) CONTROLLA L'ATTIVITA' URBANISTICO-EDILIZIA DIRETTAMENTE O TRAMITE UN ASSESSORE OD UN CONSIGLIERE DELEGATO;
- V) COMPIE GLI ATTI CONSERVATIVI DEI DIRITTI DEL COMUNE;
- W) PUO' DISPORRE L'ACQUISIZIONE DI ATTI, DOCUMENTI ED INFORMAZIONI PRESSO LE AZIENDE SPECIALI, LE ISTITUZIONI E LE SOCIETA' PER AZIONI, APPARTENENTI ALL'ENTE, TRAMITE I RAPPRESENTANTI LEGALI DELLE STESSE E NE INFORMA IL CONSIGLIO;
- X) COORDINA LE FUNZIONI DI CONTROLLO CHE I REVISORI DEI CONTI

ESERCITANO NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI;

Y) STABILISCE GLI ARGOMENTI DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE CONSILIARI E DISPONE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO;

Z) CONVOCA E PRESIEDE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI, SECONDO LA DISCIPLINA REGOLAMENTARE; AA) ESERCITA I POTERI DI

POLIZIA NELLE ADUNANZE CONSILIARI E NEGLI ORGANISMI PUBBLICI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE DA LUI PRESIEDUTE, NEI LIMITI PREVISTI

DALLA LEGGE; BB) PROPONE GLI ARGOMENTI DA TRATTARE E DISPONE LA CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA CHE PRESIEDE; CC) HA IL POTERE DI DELEGA GENERALE DELLE SUE COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI AD UN ASSESSORE, CHE ASSUME LA QUALIFICA DI VICE SINDACO; DD) DELEGA NORMALMENTE

PARTICOLARI E SPECIFICHE ATTRIBUZIONI CHE ATTENGONO A MATERIE DEFINITE ED OMOGENEE, AI SINGOLI ASSESSORI O AI CONSIGLIERI; EE)

DELEGA LA SOTTOSCRIZIONE DI PARTICOLARI E SPECIFICI ATTI NON RIENTRANTI NELLE ATTRIBUZIONI ASSEGNATE AGLI ASSESSORI, AL SEGRETARIO

COMUNALE, AI RESPONSABILI DEI SERVIZI ED AGLI ADDETTI AGLI UFFICI. FF)

RICEVE LE INTERROGAZIONI E LE MOZIONI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO.

03. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, SOVRINTENDE AI COMPITI ATTRIBUITIGLI DALLA LEGGE.

ART. 23

(DISTINTIVO)

01. IL DISTINTIVO DEL SINDACO E' LA FASCIA TRICOLORE CON LO STEMMA DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DA PORTARSI A TRACCOLLA DELLA SPALLA DESTRA.

ART. 24

(DECADENZA)

01. IL SINDACO DECADE NEI SEGUENTI CASI:

A) PER CONDANNA PENALE, AI SENSI DI LEGGE, CON SENTENZA DIVENUTA IRREVOCABILE;

B) PER LA PERDITA DELLE QUALITA' DI CONSIGLIERE COMUNALE;

C) PER SOPRAVVENIENZA DI UNA DELLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' O DI INCOMPATIBILITA' PREVISTE DALLA LEGGE;

D) PER IL VERIFICARSI DI UNA DELLE CAUSE PREVISTE DAL SECONDO COMMA DEL PRECEDENTE ARTT. 20 .

TITOLO 02

GLI ORGANI BUROCRATICI

CAPO 01

IL SEGRETARIO COMUNALE

ART. 25

(FUNZIONI)

01. IL SEGRETARIO COMUNALE DIPENDE FUNZIONALMENTE DAL SINDACO DI CUI ATTUA LE DIRETTIVE NEL RISPETTO DELLE QUALI:

A) SOVRINTENDE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DEI RESPONSABILI E DEI CAPISERVIZIO E NE COORDINA L'ATTIVITA';

- B) CURA L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI;
 - C) PROVVEDE ALL'ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI ED AI RELATIVI ATTI ESECUTIVI;
 - D) PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO;
 - E) ROGA GLI ATTI PER I QUALI IL COMUNE E' PARTE INTERESSATA.
02. NELL'AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE PROVVEDE AUTONOMAMENTE.
03. LA SITUAZIONE GIURIDICO-ECONOMICA DEL SEGRETARIO COMUNALE E LE ULTERIORI ATTRIBUZIONI SONO REGOLATE DALLA LEGGE.

ART. 26

(ATTRIBUZIONI)

01. AL SEGRETARIO COMUNALE VENGONO ATTRIBUITE LE SEGUENTI MANSIONI:
- A) E' PREPOSTO ED E' RESPONSABILE SIA DELLA DIREZIONE DI SETTORI, SERVIZI ED UFFICI CHE DI SPECIFICI PROGRAMMI O PROGETTI LORO AFFIDATI E DOTATI DI POTESTA' AUTONOMA, DI SCELTA DEI PROCEDIMENTI E DELLE METODOLOGIE TIPIZZATE DALLE NORME;
 - B) ADOTTA ATTI INTERNI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO-GESTIONALE O ANCHE GENERALI CHE, IN VIA ESPLICATIVA, SI INDICANO:
 - ORDINAZIONE DI BENI E SERVIZI NEI LIMITI DEGLI IMPEGNI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA;
 - EMANAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DI PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI, TIPICI NECESSITATI, ANCHE A RILEVANZA ESTERNA.
 - PREDISPOSIZIONE DI PROPOSTE DI PROGRAMMI E LORO ARTICOLAZIONE IN PROGETTI SULLA BASE DELLE DIRETTIVE RICEVUTE DAGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI;
 - ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI, MESSE A DISPOSIZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEI PROGRAMMI SPECIFICI;
 - ADOZIONE E SOTTOSCRIZIONE DI TUTTI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI PER I QUALI ABBA RICEVUTO DELEGA;
 - SOTTOSCRIZIONE DI MANDATI DI PAGAMENTO E DI REVERSALI DI INCASSO;
 - CURA TUTTE LE FASI ISTRUTTORIE DELLE DELIBERAZIONI E DEI PROVVEDIMENTI CHE DOVRANNO ESSERE ADOTTATI DAGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI;
 - CURA, IN CONFORMITA' ALLE DIRETTIVE DEL SINDACO, L'ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI E DEI PROVVEDIMENTI ESECUTIVI ED ESECUTORI;
 - C) PARTECIPA A COMMISSIONI DI STUDIO EDI LAVORO INTERNE ALL'ENTE E, CON L'AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA, ESTERNE ALLO STESSO;
 - D) ESPRIME, DI PROPRIA INIZIATIVA O SU RICHIESTA, PARERI E FORMULA CONSULENZE PROPOSITIVE AGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI, IN ORDINE ALLE AREE DI INTERVENTO ED ALLE ATTIVITA' DA PROMUOVERE CON CRITERI DI PRIORITA';
 - E) FORMULA E SOTTOSCRIVE IL PARERE DI LEGITTIMITA' DA INSERIRE NELLE DELIBERAZIONI, AI SENSI DI LEGGE;
 - F) ESERCITA FUNZIONI DI INIZIATIVA, COORDINAMENTO, DIRETTIVE E CONTROLLO NEI CONFRONTI DI UFFICI E SERVIZI;
 - G) AUTORIZZA LE MISSIONI DEL PERSONALE;
 - H) AUTORIZZA LE PRESTAZIONI STRAORDINARIE DEL PERSONALE;
 - I) AUTORIZZA I CONGEDI ED I PERMESSI AL PERSONALE, AI SENSI DELLA DISCIPLINA REGOLAMENTARE;

- J) PRESIEDE LA CONFERENZA DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI;
 - K) PROVVEDE ALLA CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI ED ALLA ADOZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI FINO AL RICHIAMO SCRITTO ED ALLA CENSURA;
 - L) PROPONE I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DI COMPETENZA DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI;
 - M) ESERCITA LA VIGILANZA ED IL CONTROLLO DI TUTTE LE ATTIVITA' DI GESTIONE AMMINISTRATIVA POSTE IN ESSERE DALL' APPARATO COMUNALE, SIA NELLA FASE DI PREPARAZIONE E FORMAZIONE CHE IN QUELLA CONCLUSIVA E FINALE, ATTRAVERSO GLI STRUMENTI DEL CONTROLLO DI GESTIONE;
 - N) ASSOLVE ALL' ALTA DIREZIONE ED AL COORDINAMENTO DI TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI DELL' ENTE;
 - O) PROVVEDE ALL' EMANAZIONE DI DIRETTIVE ED ORDINI;
 - P) CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI INDICATORI DI EFFICIENZA ED EFFICACIA PER LA VERIFICA DEI RISULTATI.
 - Q) PARTECIPA DIRETTAMENTE, CURANDONE LA VERBALIZZAZIONE, ALLE SEDUTE DEGLI ORGANISMI RAPPRESENTATIVI; ALLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI, DEI COLLEGI E DEGLI ORGANISMI NON RAPPRESENTATIVI PUO' PARTECIPARE, CON INCARICO DELLA VERBALIZZAZIONE, ALTRO DIPENDENTE, SECONDO QUANTO PRESCRIVERANNO I RISPETTIVI REGOLAMENTI;
 - R) RICEVE LE DESIGNAZIONI DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI E LE RICHIESTE DI TRASMISSIONE AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA;
 - S) PRESIEDE L' UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI;
 - T) RILASCIANDO DOCUMENTI, NOTIZIE E PERMESSI D' ACCESSO ALLE STRUTTURE A CITTADINI, NELL' AMBITO DEL PRINCIPIO DEL DIRITTO D' ACCESSO, DI INFORMAZIONE E DI TRASPARENZA;
 - U) PROVVEDE ALL' ATTESTAZIONE, SU DICHIARAZIONE DEI MESSI, SULLE AVVENUTE PUBBLICAZIONI ALL' ALBO PRETORIO E DELL' ESECUTIVITA' DI PROVVEDIMENTI ED ATTI;
 - V) SOTTOSCRIVE I VERBALI DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI;
 - W) RICEVE L' ATTO DI DIMISSIONI DEL SINDACO.
02. CON APPOSITO REGOLAMENTO VERRANNO STABILITE LE MODALITA' DELL' ATTIVITA' DI COORDINAMENTO DI CUI AL PRIMO COMMA DELL' ARTT. 25 .

ART. 27

(RESPONSABILITA')

- 01. IL SEGRETARIO COMUNALE ESPRIME, SU RICHIESTA, IL PARERE SU OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA ALLA GIUNTA ED AL CONSIGLIO, SOTTO IL PROFILO DELLA LEGITTIMITA'.
- 02. IN ASSENZA DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI, IL PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE, SULLE PROPOSTE DELLE DELIBERAZIONI DA SOTTOPORRE ALLA GIUNTA OD AL CONSIGLIO, VIENE ESPRESSO DAL SEGRETARIO COMUNALE, IN RELAZIONE ALLE SUE COMPETENZE.
- 03. IL SEGRETARIO COMUNALE E' RESPONSABILE DELLA CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA E DELL' EFFICIENZA DELLA GESTIONE, IN RELAZIONE ALLA GENERALE AZIONE BUROCRATICA DELL' ENTE, ATTRAVERSO IL COORDINAMENTO DELL' ATTIVITA' DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI, NONCHE' DIRETTAMENTE RESPONSABILE PER LE INIZIATIVE ED I COMPITI DIRETTAMENTE AFFIDATIGLI.

04. RISULTA, INOLTRE, RESPONSABILE DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE ATTUATIVE DELLE DELIBERAZIONI DI CUI AL PRIMO COMMA.

TITOLO 03

UFFICI E SERVIZI

CAPO 01

UFFICI

ART. 28

(IL VICE SEGRETARIO)

01. IL VICE SEGRETARIO SVOLGE FUNZIONI VICARIE E DI AUSILIO AL SEGRETARIO COMUNALE, AFFIANCANDOLO NELLO SVOLGIMENTO DELLA GENERALE E PARTICOLARE ATTIVITA' AMMINISTRATIVA AFFIDATAGLI, NONCHE' SOSTITUENDOLO NEI CASI DI ASSENZA E DI IMPEDIMENTO IMPROVVISO.

02. LO STATUS GIURIDICO ED ECONOMICO DEL VICE SEGRETARIO SONO DISCIPLINATI DALL' APPOSITO REGOLAMENTO ORGANICO DELL' ENTE, NONCHE' DAL REGOLAMENTO SULL' ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI. OVE VENGONO ANCHE PRECISATE LE PARTICOLARI RESPONSABILITA' GESTIONALI ATTRIBUITE AL MEDESIMO.

ART. 29

(ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE)

01. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL' ENTE, IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE FUNZIONALI E GESTIONALI, DERIVANTI DALL' ESPLETAMENTO DELL' ATTIVITA' ISTITUZIONALE, NONCHE' DELLE PROPRIE DIMENSIONI, SI PUO' ARTICOLARE COME SEGUE:

A) AREE;

B) SETTORI;

C) SERVIZI;

D) UNITA' OPERATIVE;

E) UFFICI.

02. L' ORGANIZZAZIONE INERENTE LA SUDDETTA ARTICOLAZIONE VERRA' DISCIPLINATA DA APPOSITO REGOLAMENTO ORGANICO IN BASE A CRITERI DI AUTONOMIA, FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE E SECONDO PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA'.

03. PER GLI OBIETTIVI DETERMINATI, IL REGOLAMENTO PER L' ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUO' PREVEDERE COLLABORAZIONI ESTERNE AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA'.

CAPO 02

SERVIZI

ART. 30

(SERVIZI PUBBLICI LOCALI)

01. I SERVIZI PUBBLICI ESERCITABILI DAL COMUNE, RIVOLTI ALLA PRODUZIONE DI BENI ED ATTIVITA' PER LA REALIZZAZIONE DI FINI SOCIALI, ECONOMICI E CIVILI, POSSONO ESSERE RISERVATI, IN VIA ESCLUSIVA, ALL' AMMINISTRAZIONE O SVOLTI, IN CONCORRENZA, CON ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI.

02. I SERVIZI RISERVATI IN VIA ESCLUSIVA SONO STABILITI DALLA LEGGE.

03. LA GESTIONE DEI SERVIZI PUO' AVVENIRE NELLE SEGUENTI FORME:

A) IN ECONOMIA, QUANDO PER LE MODESTE DIMENSIONI O PER LE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO NON SIA OPPORTUNO COSTITUIRE UN' ISTITUZIONE O UN' AZIENDA.

B) IN CONCESSIONE A TERZI, QUANDO SUSSISTANO RAGIONI TECNICHE, ECONOMICHE E DI OPPORTUNITA' SOCIALE;

C) A MEZZO DI AZIENDA SPECIALE, ANCHE PER LA GESTIONE DI PIU' SERVIZI DI RILEVANZA ECONOMICA ED IMPRENDITORIALE;

D) A MEZZO DI ISTITUZIONE, PER L' ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE;

E) A MEZZO DI SOCIETA' PER AZIONI, A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE, QUALORA SI RENDA OPPORTUNO, IN RELAZIONE ALLA NATURA DEL SERVIZIO DA EROGARE, LA PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI.

04. I MODI E LE FORME DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI FORMERANNO OGGETTO DI APPOSITO REGOLAMENTO.

05. AI FINI DI CUI ALLA LETTERA E) DEL TERZO COMMA, IL COMUNE PUO' PARTECIPARE CON PROPRIE QUOTE DI CAPITALE.

ART. 31

(ISTITUZIONE ED AZIENDA SPECIALE)

01. NEL CASO IN CUI L' AMMINISTRAZIONE COMUNALE DECIDA DI AVVALERSI, PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI, DELLE FORME RELATIVE ALL' AZIENDA SPECIALE OD ALL' ISTITUZIONE, PROCEDERA' NEL SEGUENTE MODO: IL CONSIGLIO APPROVERA' LO STATUTO DELL' AZIENDA SPECIALE A

MAGGIORANZA ASSOLUTA, DEI PROPRI COMPONENTI E PROVVEDERA', NELLO STESSO MODO E NELLA STESSA SEDUTA, A NOMINARE GLI AMMINISTRATORI DELL' AZIENDA SCELTI AL DI FUORI DEL PROPRIO SENO TRA I CITTADINI CHE, OLTRE AL POSSESSO DEI REQUISITI PER L' ELEGGIBILITA' O LA COMPATIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE, PRESENTINO REQUISITI DI PROFESSIONALITA' O PROVALE CAPACITA' AMMINISTRATIVE, ASSICURANDO LA RAPPRESENTANZA DELLA MINORANZA.

02. LA REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI DELL' AZIENDA POTRA' AVVENIRE NELLO STESSO MODO PER CAUSE APPREZZABILI E GIUSTIFICATE.

03. LE DISPOSIZIONI STABILITE AL PRIMO COMMA SI OSSERVANO ANCHE PER L' ISTITUZIONE, ORGANISMO STRUMENTALE DEL COMUNE PER L' ESERCIZIO DEI SERVIZI SOCIALI, DOTATO DI AUTONOMIA GESTIONALE.

04. GLI ORGANI DELL' AZIENDA E DELL' ISTITUZIONE SONO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE ED IL DIRETTORE, AL QUALE COMPETE LA RESPONSABILITA' GESTIONALE.

05. CON IL REGOLAMENTO DI CUI AL QUARTO COMMA DELL' ARTT. 30 , VERRANO DISCIPLINATI I MODI E LE FORME DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE, COMPRESSE LE PROCEDURE CON CUI L' AMMINISTRAZIONE CONFERISCE IL CAPITALE DI DOTAZIONE, DETERMINA LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI, APPROVA GLI ATTI FONDAMENTALI, ESERCITA LA VIGILANZA, VERIFICA I RISULTATI DELLA GESTIONE E PROVVEDE ALLA COPERTURA DEGLI EVENTUALI COSTI SOCIALI.

PARTE 03

ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO 01

IL PRINCIPIO DELLA COOPERAZIONE

CAPO 01

LE FORME ASSOCIATIVE

ART. 32

(CONVENZIONI)

01. PER LO SVOLGIMENTO COORDINATO DI DETERMINATE FUNZIONI E SERVIZI, L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PUO' STIPULARE APPOSITE CONVENZIONI CON LA PROVINCIA.

02. LA CONVENZIONE DERIVA DA UN ACCORDO TRA LE PARTI CHE, ASSUMENDO LA FORMA SCRITTA, DETERMINA TEMPI, MODI, SOGGETTI, PROCEDURE E FINANZIAMENTI PER LA PROPRIA REALIZZAZIONE.

03. LA CONVENZIONE, PREPARATA E DEFINITA MEDIANTE OPPORTUNE CONFERENZE DI SERVIZIO TRA LE PARTI INTERESSATE, VIENE SOTTOPOSTA ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO, CHE DELIBERA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI.

ART. 33

(CONSORZI)

01. PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERVIZI IL COMUNE PUO' COSTITUIRE, CON ALTRI COMUNI O INSIEME ALLA PROVINCIA, UN CONSORZIO SECONDO LE NORME PER LE AZIENDE SPECIALI, PREVISTE DALLA LEGGE E DALL' ARTT. 30 , IN QUANTO COMPATIBILI.

02. A TAL FINE IL CONSIGLIO APPROVA, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI, UNA CONVENZIONE, AI SENSI DELL' ARTT. 32 , UNITAMENTE ALLO STATUTO DEL CONSORZIO.

03. LA COMPOSIZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO SONO REGOLATI DALLA LEGGE E DAL PROPRIO STATUTO.

ART. 34

(ACCORDI DI PROGRAMMA)

01. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PUO' CONCLUDERE APPOSITI ACCORDI PER LA DEFINIZIONE E L'ATTUAZIONE DI OPERE, DI INTERVENTI O DI PROGRAMMI CHE, PER LA LORO REALIZZAZIONE, RICHIEDANO L'AZIONE INTEGRATA E COORDINATA DI COMUNI, PROVINCIA E REGIONE, DI AMMINISTRAZIONI STATALI E DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI NEI MODI E NELLE FORME PREVISTI DALLA LEGGE.

TITOLO 02

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO 01

LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 35

(COLLABORAZIONE DEI CITTADINI)

01. AI FINI DI GARANTIRE LA MASSIMA TRASPARENZA, IMPARZIALITA', TEMPESTIVITA' ED EFFICIENZA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI

NELL'INTERESSE DEL COMUNE E DEI DESTINATARI, E' CONSENTITO AD OGNI CITTADINO DI PARTECIPARE ALLA FORMAZIONE NONCHE' ALLA CONCLUSIONE DI UN PROCEDIMENTO CHE POSSA RECARGLI PREGIUDIZIO O NUOCERE AI PROPRI INTERESSI.

02. ALLO SCOPO L'AMMINISTRAZIONE, ATTRAVERSO IL RESPONSABILE D'UFFICIO, DOVRA' ATTIVARE, DIRETTAMENTE O SU ISTANZA

DELL'INTERESSATO, UNA PREVENTIVA E MOTIVATA INFORMAZIONE SUL PROCEDIMENTO INSTAURATO O CHE SI INTENDE INSTAURARE, PERMETTENDO ALL'INTERESSATO DI PRESENTARE LE PROPRIE DEDUZIONI IN MERITO E METTENDO A DISPOSIZIONE LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE.

03. ONDE EVITARE CONTROVERSIE E SENZA LEDERE INTERESSI DI TERZI OD IN CONTRASTO CON IL PUBBLICO INTERESSE, IL PROCEDIMENTO POTRA' CONCLUDERSI CON APPOSITI ACCORDI TRA L'AMMINISTRAZIONE E GLI INTERESSATI NELLA FORMA SCRITTA, A PENA DI NULLITA', ONDE DETERMINARE DISCREZIONALMENTE IL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO FINALE. TALI ATTI OSSERVERANNO LA DISCIPLINA DEL CONSIGLIO IN MATERIA DI OBBLIGAZIONI E CONTRATTI; ANCHE LE EVENTUALI CONTROVERSIE RESTERANNO RISERVATE ESCLUSIVAMENTE AL GIUDICE AMMINISTRATIVO.

04. I MODI E LE FORME DI ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO FORMERANNO OGGETTO DI APPOSITA DISCIPLINA REGOLAMENTARE.

05. IL REGOLAMENTO ASSICURERA' AI CITTADINI, SINGOLI E ASSOCIATI, IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI E DISCIPLINERA' IL RILASCIO DI COPIE DI ATTI, PREVIO PAGAMENTO DEI SOLI COSTI.

ART. 36

(VALORIZZAZIONE DELLE FORME ASSOCIATIVE ED ORGANI DI PARTECIPAZIONE)

01. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE FAVORISCE L'ATTIVITA' DELLE ASSOCIAZIONI, DEI COMITATI E DEGLI ENTI ESPONENZIALI OPERANTI SUL PROPRIO TERRITORIO A TUTELA DI INTERESSI DIFFUSI O PORTATORI DI ALTI VALORI CULTURALI, ECONOMICI E SOCIALI.

02. A TAL FINE VIENE INCENTIVATA LA PARTECIPAZIONE DI DETTI ORGANISMI ALLA VITA AMMINISTRATIVA DELL'ENTE ATTRAVERSO GLI APPORTI CONSULTIVI ALLE COMMISSIONI CONSILIARI, L'ACCESSO LIBERO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI COMUNALI, LA POSSIBILITA' DI PRESENTARE MEMORIE, DOCUMENTAZIONI, OSSERVAZIONI UTILI ALLA FORMAZIONE DEI PROGRAMMI DI INTERVENTO PUBBLICO ED ALLA SOLUZIONE DEI PROBLEMI AMMINISTRATIVI.

03. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE POTRA' INOLTRE INTERVENIRE CON LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI, NONCHE' L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A SOSTEGNO DELLE INIZIATIVE PROMOSSE DAGLI ORGANISMI DI CUI AL PRIMO COMMA, PREDETERMINANDONE MODI E FORME IN UN APPOSITO REGOLAMENTO, DOVE, VERRA' PREVISTO L'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE E LA CASISTICA DEI POSSIBILI INTERVENTI DA PARTE DI DETTE ASSOCIAZIONI.

ART. 37

(FORME DI CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE)

01. IN QUELLE MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA LOCALE, LA MAGGIORANZA DEL CONSIGLIO PUO' DELIBERARE FORME DIVERSE DI CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE.

02. DETTE CONSULTAZIONI, AVVIATE DAGLI ORGANI COMPETENTI O DALLE ASSOCIAZIONI INTERESSATE, POTRANNO SVOLGERSI SECONDO LA FORMA DEL CONFRONTO DIRETTO, TRAMITE L'ASSEMBLEA, DELLA INTERLOCUZIONE ATTRAVERSO QUESTIONARI. CON IL COINVOLGIMENTO, NEI LAVORI, DELLE COMMISSIONI E CON OGNI ALTRO MEZZO UTILE AL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO.

03. PER TALI CONSULTAZIONI CI SI POTRA' AVVALERE DELLE STRUTTURE COMUNALI PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE CHE DOVRANNO ESSERE PRECEDUTE DALLA PIU' LARGA PUBBLICITA' POSSIBILE ATTRAVERSO LA STAMPA LOCALE O I MEZZI AUDIOVISIVI.

04. LE OSSERVAZIONI, I SUGGERIMENTI, LE PROPOSTE CHE DOVESSERO CONSEGUIRE DA PARTE DEI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, FORMERANNO OGGETTO DI ATTENZIONE DA PARTE DELL'ORGANO INTERESSATO, IL QUALE DARA' COMUNQUE RISCONTRO AI PROPONENTI DEI LORO INTERVENTI, INDICANDO GLI UFFICI PREPOSTI A SEGUIRE LE PRATICHE.

05. LE CONSULTAZIONI NON POSSONO AVER LUOGO IN COINCIDENZA CON ALTRE OPERAZIONI DI VOTO.

ART. 38

(PROCEDURA PER L'AMMISSIONE DI ISTANZE. PETIZIONI E PROPOSTE)

01. I CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, POSSONO PRESENTARE ALL'AMMINISTRAZIONE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE INTESE A PROMUOVERE INTERVENTI PER LA MIGLIORE TUTELA DI INTERESSI COLLETTIVI.

02. LE RICHIESTE DOVRANNO ESSERE PRESENTATE, PER ISCRITTO ED IN DUPLICE COPIA, ALLA SEGRETERIA DEL COMUNE.

03. IL SEGRETARIO COMUNALE AFFIDERA' LE ISTANZE, LE PETIZIONI E LE PROPOSTE, DANDONE COMUNICAZIONE AGLI INTERESSATI, AGLI ORGANI COMPETENTI PER MATERIA CHE, POTENDOSI AVVALERE DEGLI UFFICI E DI CONTRIBUTI ESTERNI, DOVRANNO ESAMINARE ED ESPRIMERE UN PARERE SULLA QUESTIONE ENTRO 60 GIORNI DALLA RICEZIONE.

04. IL SINDACO, ATTRAVERSO LA SEGRETERIA COMUNALE, INFORMERA' I CITTADINI INTERESSATI, PER ISCRITTO NEI 15 GIORNI SUCCESSIVI AL PARERE DELL'ORGANO COMPETENTE, DELL'ESITO DEL MEDESIMO E DEI SUCCESSIVI EVENTUALI SVILUPPI PROCEDIMENTALI CON L'INDICAZIONE DEGLI UFFICI PREPOSTI E RESPONSABILI.

05. L'AMMINISTRAZIONE PORTERA' IMMEDIATAMENTE A CONOSCENZA DEI CAPIGRUPPO E, APPENA POSSIBILE DEL CONSIGLIO, ISTANZE, PROPOSTE E PETIZIONI INOLTRATE DA ASSOCIAZIONI O DA GRUPPI DI CITTADINI.

ART. 39

(REFERENDUM CONSULTIVI)

01. PER CONSENTIRE L'EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA, E' PREVISTA L'INDIZIONE E L'ATTUAZIONE DI REFERENDUM CONSULTIVI TRA LA POPOLAZIONE COMUNALE IN MATERIA DI ESCLUSIVA COMPETENZA LOCALE.

02. SONO ESCLUSE DAL REFERENDUM LE MATERIE CONCERNENTI: TRIBUTI

LOCALI, ATTI DI BILANCIO, NORME STATALI O REGIONALI CONTENENTI DISPOSIZIONI OBBLIGATORIE PER L'ENTE E, PER CINQUE ANNI, LE MATERIE GIA' OGGETTO DI PRECEDENTI REFERENDUM CON ESITO NEGATIVO.

03. L'INIZIATIVA DEL REFERENDUM PUO' ESSERE PRESA DAL CONSIGLIO O DAL QUINDICI PER CENTO DEL CORPO ELETTORALE.

04. PRESSO IL CONSIGLIO AGIRA' UN'APPOSITA COMMISSIONE, DISCIPLINATA DAL REGOLAMENTO, CUI VIENE AFFIDATO IL GIUDIZIO TECNICO DI AMMISSIBILITA' DEI REFERENDUM PROPOSTI DAI CITTADINI, PROCEDENDO: ALLA VERIFICA DELLA REGOLARITA' DELLA PRESENTAZIONE E DELLE FIRME, ALL'AMMISSIBILITA' PER MATERIA, CONSIDERATE LE LIMITAZIONI DEL SECONDO COMMA, ED AL RISCONTRO DELLE COMPRESIBILITA' DEL QUESITO REFERENDARIO.

05. ULTIMATA LA VERIFICA, ENTRO TRENTA GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DEL QUESITO REFERENDARIO, LA COMMISSIONE NE PRESENTA UNA RELAZIONE AL CONSIGLIO.

06. IL CONSIGLIO, OVE NULLA OSTI, INDIRA' IL REFERENDUM, RIMETTENDO GLI ATTI ALLA GIUNTA PER LA FISSAZIONE DELLA DATA, NEI 60 GIORNI SUCCESSIVI.

07. NEL CASO IN CUI IL CONSIGLIO, PER MOTIVI DI LEGITTIMITA', SI PRONUNCI PER IL RIGETTO DELLA PROPOSTA REFERENDARIA O PER IL PARZIALE ACCOGLIMENTO. DOVRA' ASSUMERE APPOSITA DELIBERAZIONE, CON LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PROPRI COMPONENTI, CHE VERRA' NOTIFICATA AI PROMOTORI, I QUALI AVRANNO TRENTA GIORNI DI TEMPO PER RICORRERE AL GIUDICE AMMINISTRATIVO.

08. LE MODALITA' OPERATIVE PER LA CONSULTAZIONE REFERENDARIA FORMERANNO OGGETTO DI APPOSITO DISCIPLINARE CHE, APPROVATO DAL CONSIGLIO, VERRA' SUCCESSIVAMENTE DEPOSITATO PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI INTERESSATI.

09. IL REFERENDUM NON SARA' VALIDO SE NON VI AVRA' PARTECIPATO OLTRE IL CINQUANTA PER CENTO DEGLI AVENTI DIRITTO.

10. I REFERENDUM POSSONO ESSERE REVOCATI O SOSPESI, PREVIO PARERE DELL'APPOSITA COMMISSIONE E CON MOTIVATA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO ASSUNTA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI, QUANDO L'OGGETTO DEL LORO QUESITO NON ABBAIA PIU' RAGION D'ESSERE O SUSSISTANO DEGLI IMPEDIMENTI TEMPORANEI.

11. I REFERENDUM CONSULTIVI NON POSSONO AVER LUOGO IN COINCIDENZA CON ALTRE OPERAZIONI DI VOTO.

12. L'ORGANO COMUNALE COMPETENTE, TERMINATA LA CONSULTAZIONE REFERENDARIA, DOVRA' DISCUTERE E DELIBERARE IN MERITO ENTRO 60 GIORNI.

CAPO 02

L'AZIONE POPOLARE

ART. 40

(PUBBLICITA' DEGLI ATTI)

01. GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SONO PUBBLICI, FATTE SALVE LE PREVISIONI DI LEGGE E DEL REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI ACCESSO PER QUEGLI ATTI LA CUI DIFFUSIONE POSSA PREGIUDICARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE, DEI GRUPPI, DELLE IMPRESE O IL RISULTATO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

02. PRESSO GLI UFFICI COMUNALI DOVRA' ESSERE POSSIBILE, PER I CITTADINI

INTERESSATI, SECONDO I MODI E LE FORME STABILITI DALL'APPOSITO REGOLAMENTO, AVERE INFORMAZIONI PRECISE SULLO STATO DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE, SULL'ORDINE DI ESAME DI DOMANDE, PROGETTI E PROVVEDIMENTI CHE COMUNQUE LI RIGUARDINO.

ART. 41

(DIFENSORE CIVICO)

01. PER IL MIGLIORAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ENTE E DELLA SUA EFFICIENZA VIENE ISTITUITO IL DIFENSORE CIVICO, IL QUALE SVOLGE UN RUOLO DI GARANTE DELL'IMPARZIALITA' E DEL BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE COMUNALE SEGNALANDO AL SINDACO, ANCHE DI PROPRIA INIZIATIVA, GLI ABUSI, LE DISFUNZIONI, LE CARENZE ED I RITARDI DELL'AMMINISTRAZIONE NEI CONFRONTI DEI CITTADINI.

02. OVE NEL TERMINE DI 60 GIORNI IL SINDACO NON PROVVEDA, IL DIFENSORE CIVICO NE INFORMA I CAPIGRUPPO CONSILIARI.

03. IL DIFENSORE CIVICO E' NOMINATO DAL CONSIGLIO, A SCRUTINIO SEGRETO, CON UNA MAGGIORANZA PARI AI DUE TERZI DEI SUOI COMPONENTI SU PROPOSTA:

A) DEI GRUPPI CONSILIARI;

B) DI ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE NELL'AMBITO COMUNALE;

C) DI CENTO CITTADINI;

D) AUTOCANDIDATURA. QUALORA, NELLA PRIMA VOTAZIONE, NON FOSSE RAGGIUNTA TALE MAGGIORANZA, NELLA SECONDA VOTAZIONE E' SUFFICIENTE LA

MAGGIORANZA ASSOLUTA.

04. DURA IN CARICA PER LO STESSO PERIODO DI TEMPO DEL CONSIGLIO CHE LO HA ELETTO E, PRIMA DI ASSUMERE LE FUNZIONI, PRESTA GIURAMENTO DI FRONTE AL SINDACO DI ADEMPIERE IL MANDATO RICEVUTO NELL'INTERESSE DEI CITTADINI E NEL RISPETTO DELLE LEGGI.

05. PER ESSERE NOMINATO DIFENSORE CIVICO OCCORRE AVERE I SEGUENTI REQUISITI:

A) POSSESSO, ATTRAVERSO L'ESPERIENZA PROFESSIONALE MATURATA, DI COMPETENZE GIURIDICHE O AMMINISTRATIVE;

B) ESSERE ELEGGIBILE ALLA CARICA DI CONSIGLIERE;

C) RISULTARE ISCRITTO NELLE LISTE ELETTORALI DI UN COMUNE.

D) NON ESSERE CANDIDATO O ELETTO NELLE ULTIME ELEZIONI E NON ESSERE CONSIGLIERE COMUNALE USCENTE.

06. L'UFFICIO DI DIFENSORE CIVICO E' INCOMPATIBILE CON LE SEGUENTI CAUSE CHE NE PROVOCANO LA DECADENZA:

A) LA CARICA DI PARLAMENTARE, DI CONSIGLIERE REGIONALE, PROVINCIALE E COMUNALE, NONCHE' MEMBRO DELLA COMUNITA' MONTANA O DELLA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA;

B) LA QUALIFICA DI AMMINISTRATORE O DIRIGENTE DI ENTI, ISTITUTI E AZIENDE PUBBLICHE O A PARTECIPAZIONE PUBBLICA, NONCHE' ENTI O IMPRESE CHE ABBIANO RAPPORTI CONTRATTUALI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E COMUNQUE RICEVANO DA ESSA, A QUALSIASI TITOLO, SOVVENZIONI O CONTRIBUTI;

C) L'ESERCIZIO DI QUALSIASI ATTIVITA' DI LAVORO AUTONOMO O SUBORDINATO, NONCHE' DI QUALSIASI ATTIVITA' PROFESSIONALE O COMMERCIALE CHE COSTITUISCA L'OGGETTO DI RAPPORTI GIURIDICI CON L'AMMINISTRAZIONE

COMUNALE;

07. IL DIFENSORE CIVICO HA LIBERO ACCESSO A TUTTI GLI UFFICI COMUNALI ED ALLE PRATICHE INERENTI L'ADEMPIMENTO DEL PROPRIO MANDATO, POTENDO ALTRESI' USUFRUIRE DEI MEZZI E DEL PERSONALE DEL COMUNE.

08. AL DIFENSORE CIVICO, AL MOMENTO DELLA NOMINA, VIENE ASSEGNATA UN'INDENNITA' MENSILE OLTRE ALL'EVENTUALE E DOCUMENTATO RIMBORSO SPESE.

09. L'ATTIVITA' DEL DIFENSORE CIVICO VERRA' DISCIPLINATA DA UN APPOSITO REGOLAMENTO.

10. LA DECADENZA E' DELIBERATA DAI DUE TERZI DEL CONSIGLIO SU RICHIESTA MOTIVATA DEL SINDACO O DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI.

PARTE 04

ORDINAMENTO FINANZIARIO

TITOLO 01

FINANZA E CONTABILITA'

CAPO 01

LA GESTIONE ECONOMICA

ART. 42

(FINANZA LOCALE)

01. NELL'AMBITO E NEI LIMITI IMPOSTI DALLE LEGGI SULLA FINANZA LOCALE IL COMUNE HA PROPRIA AUTONOMIA FINANZIARIA FONDATA SU CERTEZZE DI RISORSE PROPRIE E TRASFERITE.

02. IL COMUNE HA, ALTRESI', AUTONOMA POTESTA' IMPOSITIVA NEL CAMPO DELLE IMPOSTE, DELLE TASSE E DELLE TARIFFE ADEGUANDOSI IN TALE AZIONE AI RELATIVI PRECETTI COSTITUZIONALI ED AI PRINCIPI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE TRIBUTARIA VIGENTE.

03. LA FINANZA DEL COMUNE E' COSTITUITA DA:

A) IMPOSTE PROPRIE;

B) ADDIZIONALI E COMPARTICIPAZIONI AD IMPOSTE ERARIALI O REGIONALI;

C) TASSE E DIRITTI PER I SERVIZI PUBBLICI;

D) TRASFERIMENTI REGIONALI;

E) ALTRE ENTRATE PROPRIE, ANCHE DI NATURA PATRIMONIALE;

F) RISORSE PER INVESTIMENTI;

G) ALTRE ENTRATE.

04. I SERVIZI PUBBLICI RITENUTI NECESSARI ALLO SVILUPPO DELLA COMUNITA' SONO FINANZIATI DALLE ENTRATE FISCALI, CON LE QUALI VIENE, ALTRESI', AD ESSERE INTEGRATA LA CONTRIBUZIONE ERARIALE FINALIZZATA ALL'EROGAZIONE DEGLI ALTRI INDISPENSABILI SERVIZI PUBBLICI.

05. SPETTANO AL COMUNE LE TASSE, I DIRITTI, LE TARIFFE ED I CORRISPETTIVI SUI SERVIZI DI PROPRIA COMPETENZA.

06. NEL CASO IN CUI LO STATO O LA REGIONE PREVEDANO, CON LEGGI, IPOTESI DI GRATUITA' NEI SERVIZI DI COMPETENZA DEL COMUNE OVVERO DETERMININO PREZZI O TARIFFE INFERIORI AL COSTO EFFETTIVO DELLE PRESTAZIONI, DEBONO GARANTIRE AL COMUNE RISORSE FINANZIARIE COMPENSATIVE.

ART. 43

(BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA)

01. L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEL COMUNE SI UNIFORMA ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGI VIGENTI IN MATERIA.
02. IL BILANCIO DI PREVISIONE, PER L'ANNO SUCCESSIVO, VA DELIBERATO ENTRO IL 31 OTTOBRE DI CIASCUN ANNO. NELLA REDAZIONE E PREDISPOSIZIONE DELLO STESSO VANNO OSSERVATI I PRINCIPI DELL'ANNUALITA', DELL'UNIVERSALITA', DELLA LEGALITA', DELLA VERIDICITA', DELLA PUBBLICITA' E DEL PAREGGIO ECONOMICO E FINANZIARIO.
03. IL BILANCIO E' CORREDATO DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA, NONCHE' DAL BILANCIO PLURIENNALE ELABORATO IN TERMINI DI SOLA COMPETENZA E DI DURATA PARI A QUELLO REGIONALE.
04. IL BILANCIO ED I SUOI ALLEGATI DEBONO, ALTRESI', CONFORMARSI AL PRINCIPIO DELLA CHIAREZZA E DELLA SPECIFICAZIONE. IN PARTICOLARE ESSI VANNO REDATTI IN MODO TALE DA CONSENTIRE LA LETTURA DETTAGLIATA ED INTELLEGIBILE. DEI PROGRAMMI, SERVIZI ED INTERVENTI.
05. GLI IMPEGNI DI SPESA NON POSSONO ESSERE ASSUNTI SENZA ATTESTAZIONE DELLA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA DA PARTE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA.

ART. 44

(RISULTATI DI GESTIONE)

01. I RISULTATI DI GESTIONE, ATTINENTI AI COSTI SOSTENUTI PER CIASCUN SERVIZIO, PROGRAMMA OD INTERVENTO, SONO RILEVATI MEDIANTE CONTABILITA' ECONOMICA. ESSI VENGONO DESUNTI NEL RENDICONTO CHE COMPRENDE SIA IL RENDICONTO FINANZIARIO CHE QUELLO PATRIMONIALE, OLTRE ALLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA, CHE ESPRIME LE VALUTAZIONI IN MERITO AI RISULTATI OTTENUTI IN RAPPORTO ALLE RISORSE APPLICATE.
02. IL CONTO CONSUNTIVO DEVE ESSERE DELIBERATO DAL CONSIGLIO ENTRO IL 30 GIUGNO DELL'ANNO SUCCESSIVO.

CAPO 02

CONTROLLO FINANZIARIO E CONTABILE

ART. 45

(REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA)

01. IL CONSIGLIO ELEGGE, CON VOTO LIMITATO A DUE COMPONENTI, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI MEMBRI ASSEGNATI, IL COLLEGIO DEI REVISORI COMPOSTO DA TRE MEMBRI.
02. I COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI SONO SCELTI SECONDO LE MODALITA' INDICATE DALLA LEGGE.
03. ESSI DURANO IN CARICA TRE ANNI E NON SONO REVOCABILI, SALVO INADEMPIENZE. LA LORO RIELEZIONE E' CONSENTITA PER UNA SOLA VOLTA.

ART. 46

(FUNZIONI E RESPONSABILITA' DEI REVISORI)

01. I REVISORI COLLABORANO CON IL CONSIGLIO NELLA SUA FUNZIONE DI INDIRIZZO E CONTROLLO. A TAL FINE HANNO FACOLTA' DI PARTECIPARE,

SENZA DIRITTO DI VOTO, ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO, ANCHE QUANDO I LAVORI SONO INTERDETTI AL PUBBLICO, E DELLA GIUNTA, SE RICHIESTI. HANNO, ALTRESI', ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DEL COMUNE.

02. AL COLLEGIO DEI REVISORI E' DEMANDATA, INOLTRE, LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE

ATTESTANDO LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE STESSA, REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE A CORREDO DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE CHE APPROVA IL CONTO CONSUNTIVO. DETTA RELAZIONE E' FORMATA DA UNA PARTE ECONOMICA ED UNA DESCRITTIVA, CHE CONTIENE RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MAGGIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE.

03. I REVISORI RISPONDONO DELLA VERITA' DELLE PROPRIE ATTESTAZIONI ED ADEMPONO AI PROPRI DOVERI SECONDO I PRECETTI DELLA DILIGENZA (ARTT. 1710 DEL CODICE CIVILE) E RETTITUDINE, RIFERENDO IMMEDIATAMENTE AL SINDACO ED AL SEGRETARIO COMUNALE DI EVENTUALI ED ACCERTATE IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DELL'ENTE.

04. PER QUANTO RIGUARDA I REQUISITI SOGGETTIVI DI ELEGGIBILITA' E GLI ISTITUTI DELLA DECADENZA E REVOCA, DA APPLICARE NEI RIGUARDI DEI REVISORI, SI APPLICANO, IN QUANTO COMPATIBILI, LE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTT. 2399 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE.

ART. 47

(FORME DI CONTROLLO ECONOMICO INTERNO DELLA GESTIONE)

01. CON APPOSITO REGOLAMENTO DI CONTABILITA' SONO DETTATE NORME SPECIFICHE:

A) PER LA RILEVAZIONE ECONOMICA DEI COSTI E SINGOLI SERVIZI;
B) PER LA DEFINIZIONE NORMATIVA DEI RAPPORTI TRA REVISORI ED ORGANI ELETTIVI DI GOVERNO (SINDACO ED ASSESSORI), ORGANI ELETTIVI DI CONTROLLO, INDIRIZZO E PARTECIPAZIONE (CONSIGLIO, CONSIGLIERI E CAPIGRUPPO) ED ORGANI BUROCRATICI DEPUTATI ALLA GESTIONE ESECUTIVA DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA;

C) PER LA PUNTUALIZZAZIONE DELLE SPECIFICHE ATTRIBUZIONI DEL COLLEGIO DEI REVISORI, NEI LIMITI PREDETERMINATI DALL'ARTT. 46

02. IL NORMALE STRUMENTO DI INDAGINE UTILIZZABILE DAL COLLEGIO DEI REVISORI E' DATO E CONSISTE NELL'INDAGINE A CAMPIONE.

03. LA RILEVAZIONE CONTABILE DEI COSTI PREVEDE:

A) LA SISTEMATICA RACCOLTA DEI DATI GESTIONALI IMPUTABILI ALLE SINGOLE UNITA' OPERATIVE AL FINE DI PERVENIRE ALLA VALUTAZIONE DELL'EFFICIENZA E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE RISPETTO ALLA SPESA, ARTICOLATO PER SETTORI, PROGRAMMI ED INTERVENTI;

B) LA DETERMINAZIONE ED ELABORAZIONE DI INDICI DI PRODUTTIVITA'.

ART. 48

(METODOLOGIA DEL CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE)

01. L'ATTUAZIONE DEL CONTROLLO INTERNO DELLA GESTIONE DEVE ESSERE REALIZZATO MEDIANTE:

A) LA PIANIFICAZIONE, COME PROCESSO POLITICO-AMMINISTRATIVO DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO, CHE CONSISTE NELLA DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DI MEDIO PERIODO DELL'AMMINISTRAZIONE, MEDIANTE I QUALI SI

TRADUCONO IN METE CONCRETAMENTE CONSEGUIBILI, I BISOGNI DELLA COLLETTIVITA' LOCALE. TALE PROCESSO PRESUPPONE ED IMPLICA LA DETERMINAZIONE DEI GRANDI FINI DI CARATTERE GENERALE EDI LUNGO PERIODO

E, SUCCESSIVAMENTE, L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI IN COERENZA CON DETTI FINI;

B) LA PROGRAMMAZIONE, QUALE PROCESSO VOLTO AD UN UTILIZZO COORDINATO E RAZIONALE DELLE RISORSE FINANZIARIE PER CONSEGUIRE I FINI COME SOPRA DETERMINATI. ESSO SI CONCRETIZZA NELLA RICERCA DI DIVERSE OPZIONI E PROGRAMMI E NELLA SCELTA - DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE - DI QUELLO PIU' ADEGUATO, TENUTO CONTO DEI MEZZI ECONOMICI A DISPOSIZIONE. LA PROGRAMMAZIONE SI ATTUA IN UN ARCO DI TEMPO PREDETERMINATO MA INFERIORE, NELLA SUA DURATA, RISPETTO A QUELLO PROPRIO DELLA PIANIFICAZIONE CORRELATO, QUEST'ULTIMO, AL BILANCIO PLURIENNALE DELL'ENTE. IL PROGRAMMA E' ARTICOLATO IN PROGETTI CONSISTENTI IN UNA SERIE DI OPERAZIONI VOLTE A CONSEGUIRE UNO SPECIFICO OBIETTIVO;

C) LA REDAZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE QUALE ARTICOLAZIONE DEI PERIODI ANNUALI DEI PIANI PLURIENNALI, CIOE' NELLA DETERMINAZIONE DI OBIETTIVI DI BREVE PERIODO IN COERENZA CON QUELLI DI MEDIO E LUNGO PERIODO (PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE) . TALE FASE, ESSENDO RIVOLTA ALL'ATTUAZIONE DEI PROCESSI DECISIONALI DI CUI ALLE LETTERE A) E B) E, QUINDI, NELLA PREVALENZA DELL'ASPETTO OPERATIVO SU QUELLO POLITICO-AMMINISTRATIVO, E' DEMANDATA ALLA COMPETENZA DELLA GIUNTA E, PER QUANTO RIGUARDA L'ASPETTO TECNICO-ATTUATIVO, AL SEGRETARIO COMUNALE ED AI RESPONSABILI DEI SERVIZI. TALI PROCESSI HANNO PER FINE ULTIMO QUELLO DI CONSENTIRE IL CONSEGUIMENTO DEGLI SCOPI MEDIANTE UNA CORRETTA ALLOCAZIONE DELLE RISORSE, RENDENDO POSSIBILE UN CONCRETO CONTROLLO GIURIDICO E CONTABILE SUI MODI DI ACQUISIZIONE DELLE ENTRATE E SULLE FORME E SUI MODI DI EROGAZIONE DELLE SPESE;

D) LA VERIFICA E L'ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI TRAMITE L'ESAME A CONSUNTIVO DEI RISULTATI OTTENUTI, UTILIZZANDO GLI STRUMENTI DELLE INDAGINI SUI COSTI-RISULTATI (VALUTAZIONE DEL PRODOTTO DELL'ATTIVITA' SVOLTA RISPETTO A QUELLA PROGRAMMATA AGGREGANDO IN APPOSITI CENTRI DI COSTO LE SPESE SOSTENUTE DURANTE L'ANNO) E SUI COSTI-BENEFICI (VALUTAZIONE SIA DEI COSTI CHE DEI RISULTATI DEFINIBILI IN TERMINI DI BENEFICIO PER IL SINGOLO UTENTI O PER SINGOLI GRUPPI DI CITTADINI). DOPO L'INDIVIDUAZIONE DELLE EVENTUALI RESPONSABILITA' INDUTTRICI DEGLI SCARTI, PROVVEDE ALLA PREDISPOSIZIONE DEI NECESSARI RIMEDI A LIVELLO ORGANIZZATIVO, PROGRAMMATORIO E DI RIALLOCAZIONE DELLE RISORSE PER DETERMINARE UN MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI, PER AUMENTARE LA QUANTITA' DEGLI STESSI, O PER ATTUARE UN PROCESSO AMMINISTRATIVO PORTATORE DI MAGGIOR ECONOMICITA' GESTIONALE.

01. PER IL PERSEGUIMENTO DEI PROPRI FINI ISTITUZIONALI IL COMUNE SI AVVALE DEL COMPLESSO DEI BENI DI CUI DISPONE.
02. I BENI COMUNALI SI DISTINGUONO IN BENI DEMANIALI E BENI PATRIMONIALI.
03. PER QUANTO CONCERNE I TERRENI SOGGETTI AGLI USI CIVICI, SI DEVE FARE RIFERIMENTO ALLE DISPOSIZIONI DELLE LEGGI SPECIALI CHE REGOLANO LA MATERIA.

ART. 50

(BENI DEMANIALI)

01. SONO DEMANIALI QUEI BENI DI PROPRIETA' DEL COMUNE CHE APPARTENGONO AI TIPI INDICATI NEGLI ARTT. 822 E 824 DEL CODICE CIVILE.
02. LA DEMANIALITA' SI ESTENDE ANCHE SULLE RELATIVE PERTINENZE E SERVITU' EVENTUALMENTE COSTITUITE A FAVORE DEI BENI STESSI.
03. FANNO PARTE DEL DEMANIO COMUNALE, IN PARTICOLARE, IL MERCATO ED IL CIMITERO.
04. TALI BENI SEGUONO IL REGIME GIURIDICO ATTRIBUITO LORO DALLA LEGGE.
05. ALLA CLASSIFICAZIONE E' COMPETENTE IL CONSIGLIO.

ART. 51

(BENI PATRIMONIALI)

01. I BENI APPARTENENTI AL COMUNE CHE NON SONO ASSOGGETTATI AL REGIME DEL DEMANIO PUBBLICO COSTITUISCONO IL PATRIMONIO DEL COMUNE STESSO.
02. FANNO PARTE DEL PATRIMONIO COMUNALE INDISPONIBILE I BENI LA CUI DESTINAZIONE ECONOMICA RIVESTE UN CARATTERE DI UTILITA' PUBBLICA IMMEDIATA IN QUANTO DESTINATI AD UN SERVIZIO PUBBLICO O IN QUESTO RIVESTONO UN CARATTERE PUBBLICO. ESSI NON POSSONO ESSERE SOTTRATTI ALLA LORO DESTINAZIONE SE NON NEI MODI STABILITI DALLA LEGGE.
03. FANNO PARTE DEL PATRIMONIO COMUNALE DISPONIBILE QUEI BENI CHE RIVESTONO UN'UTILITA' PURAMENTE STRUMENTALE IN QUANTO FORNISCONO I MEZZI ATTRAVERSO I QUALI VENGONO SODDISFATTI PUBBLICI BISOGNI.

ART. 52

(INVENTARIO)

01. DI TUTTI I BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI MOBILI ED IMMOBILI DEVE ESSERE REDATTO UN APPOSITO INVENTARIO.
02. LO STESSO VA COMPILATO SECONDO QUANTO STABILITO DALLE NORME IN MATERIA.
03. IL TITOLARE DELL'UFFICIO RAGIONERIA E' RESPONSABILE PERSONALMENTE DELLA CORRETTA TENUTA DELL'INVENTARIO, DELLE SUCCESSIVE AGGIUNTE E MODIFICAZIONI, DELLA CONSERVAZIONE DEI TITOLI, ATTI, CARTE E SCRITTURE RELATIVE AL PATRIMONIO.
04. IL RIEPILOGO DELL'INVENTARIO DEVE ESSERE ALLEGATO SIA AL BILANCIO DI PREVISIONE CHE AL CONTO CONSUNTIVO.
05. L'ATTIVITA' GESTIONALE DEI BENI, CHE SI ESPLICA ATTRAVERSO GLI ATTI CHE CONCERNONO L'ACQUISIZIONE, LA MANUTENZIONE, LA CONSERVAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DEI BENI STESSI, NONCHE' LE MODALITA'

DELLA TENUTA E DELL'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO DEI BENI MEDESIMI SONO DISCIPLINATI DA APPOSITO REGOLAMENTO, NELL'AMBITO DEI PRINCIPI DI LEGGE.

CAPO 04

CONTRATTI

ART. 53

(SCELTA DEL CONTRAENTE)

01. COME STABILITO DALLE VIGENTI NORME IN MATERIA, I CONTRATTI DEL COMUNE RIGUARDANTI ALIENAZIONI, LOCAZIONI, ACQUISTI, SOMMINISTRAZIONI OD APPALTI D'OPERE, DEVONO ESSERE PRECEDUTI, DI REGOLA, DA PUBBLICI INCANTI OVVERO DA LICITAZIONE PRIVATA CON LE FORME STABILITE PER I CONTRATTI DELLO STATO.

02. NEL RISPETTO DELLE LEGGI REGIONALI E STATALI NONCHE' DELLE PROCEDURE PREVISTE DALLA NORMATIVA DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

RECEPITA O COMUNQUE VIGENTE NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO, E' AMMESSO IL RICORSO ALLA TRATTATIVA PRIVATA:

A) QUANDO L'ASTA PUBBLICA O LIMITAZIONE PRIVATA SIANO ANDATE DESERTE.

B) QUANDO SI TRATTI DELL'ACQUISTO DI COSE CHE NOTORIAMENTE ED OGGETTIVAMENTE, UNA SOLA DITTA PUO' FORNIRE CON I REQUISITI TECNICI, LE CARATTERISTICHE ED IL GRADO DI PERFEZIONE RICHIESTI, O LA CUI PRODUZIONE SIA GARANTITA DA PRIVATIVA INDUSTRIALE O PER LA CUI NATURA NON SIA POSSIBILE PROMUOVERE IL CONCORSO DI PUBBLICHE OFFERTE;

C) QUANDO SI DEBBANO PRENDERE IN AFFITTO LOCALI DESTINATI A SERVIZI ED UFFICI DEL COMUNE.

D) QUANDO, AVUTO RIGUARDO ALL'OGGETTO DEL CONTRATTO ED ALL'INTERESSE CHE ESSO E' DESTINATO A SODDISFARE. NON SIA IN ALTRO MODO POSSIBILE LA SCELTA DEL CONTRAENTE;

E) QUANDO RICORRANO ALTRE ECCEZIONALI E SPECIALI CIRCOSTANZE.

03. PER LAVORI E FORNITURE CHE IMPLICHINO PARTICOLARE COMPETENZA O L'APPLICAZIONE DI MEZZI DI ESECUZIONE SPECIALE, PUO' ESSERE SEGUITA LA PROCEDURA DELL'APPALTO-CONCORSO, SECONDO LE NORME DELLA CONTABILITA' DELLO STATO.

PARTE 05

ATTIVITA' NORMATIVA

TITOLO 01

NORME GENERALI

CAPO 01

ORDINANZE SINDACALI

ART. 54

(ORDINANZE ORDINARIE)

01. PER DARE ATTUAZIONE A DISPOSIZIONI CONTENUTE IN REGOLAMENTI COMUNALI, IN LEGGI E REGOLAMENTI GENERALI, IL SINDACO EMETTE ORDINANZE IMPONENDO, CON TALI PROVVEDIMENTI, AI SOGGETTI INTERESSATI, SECONDO I CASI, OBBLIGHI POSITIVI O NEGATIVI AD ADEMPIERE.

ART. 55

(ORDINANZE STRAORDINARIE)

01. IN MATERIA EDILIZIA, POLIZIA LOCALE, IGIENE E SANITA' PUBBLICA IL SINDACO PUO' ADOTTARE ORDINANZE STRAORDINARIE RICORRENDO, NEI CASI CONSIDERATI, GLI ESTREMI DELLA CONTINGIBILITA', DELL'URGENZA E DELL'INTERESSE PUBBLICO.

02. IL PROVVEDIMENTO DEV' ESSERE MANTENUTO NEI LIMITI RICHIESTI DALL'ENTITA' E NATURA DEL PERICOLO A CUI SI INTENDE OVVIARE.

03. DI REGOLA L'ORDINANZA DEVE AVERE LA FORMA SCRITTA ED ESSERE NOTIFICATA A MEZZO DI MESSO COMUNALE ALL'INTERESSATO O AGLI INTERESSATI.

04. SE COSTORO NON ADEMPIONO ALL'ORDINE IMPARTITO DAL SINDACO ENTRO IL TERMINE STABILITO, I LAVORI NECESSARI VERRANNO FATTI ESEGUIRE D'UFFICIO, OVE OCCORRA CON L'ASSISTENZA DELLA FORZA PUBBLICA, E DELLE SPESE INCONTRATE SARA' FATTA UNA NOTA CHE, RESA ESECUTIVA DAL PREFETTO, SARA' PASSATA ALL'ESATTORE IL QUALE RISCOUOTERA' LA SOMMA IVI INDICATA A CARICO DEGLI INADEMPIENTI, COI PRIVILEGI E NELLE FORME PREVISTE PER LA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE.

CAPO 02

ATTIVITA' REGOLAMENTARI

ART. 56

(REGOLAMENTI)

01. IL CONSIGLIO ADOTTA I REGOLAMENTI, PREVISTI DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PROPRI COMPONENTI, ENTRO UN ANNO DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO.

02. PRIMA DELLA LORO ADOZIONE, GLI SCHEMI DI REGOLAMENTO VERRANNO DEPOSITATI PER QUINDICI GIORNI PRESSO L'UFFICIO DI SEGRETERIA DELL'ENTE E DEL DEPOSITO VERRA' DATO CONGRUO AVVISO AL PUBBLICO CON PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO, A MEZZO STAMPA ED IN OGNI ALTRA FORMA UTILE, ONDE CONSENTIRE AGLI INTERESSATI LA PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONI E MEMORIE IN MERITO ED AL FINE DI FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLA LORO FORMAZIONE.

03. IL REGOLAMENTO RESTERA' PUBBLICATO, DOPO L'ADOZIONE, PER QUINDICI GIORNI ALL'ALBO PRETORIO E, UNA VOLTA OTTENUTO IL VISTO DI LEGITTIMITA', DIVENTERA' OBBLIGATORIO NEL DECIMOQUINTO GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO DELLA SUA PUBBLICAZIONE, SALVO CHE SIA ALTRIMENTI SPECIFICAMENTE DISPOSTO.

CAPO 03

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 57

(ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO)

01. LO STATUTO COMUNALE, ADOTTATO AI SENSI DI LEGGE, ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.

02. CON L'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO CESSA L'APPLICAZIONE DEL REGIME TRANSITORIO DISPOSTO DALLA LEGGE.

03. LE MODIFICAZIONI ALLO STATUTO POSSONO ESSERE PROPOSTE AL CONSIGLIO, A SEGUITO DI DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA O SU RICHIESTA DI UNO O PIU' CONSIGLIERI. IL SINDACO CURA L'INVIO A TUTTI I CONSIGLIERI DELLE PROPOSTE PREDETTE E DEI RELATIVI ALLEGATI ALMENO TRENTA GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA NELLA QUALE LE STESSE VERRANNO ESAMINATE.

04. IL CONSIGLIO FISSA LE MODALITA' PER ASSICURARE LA CONOSCENZA DELLO STATUTO DA PARTE DEI CITTADINI CHE RISIEDONO NEL COMUNE, DEGLI ENTI E DELLE PERSONE GIURIDICHE CHE VI HANNO SEDE, AFFIDANDONE ALLA GIUNTA L'ESECUZIONE.

05. ALLE PROPOSTE DI MODIFICHE O DI AGGIUNTA DI ALCUNI ARTICOLI DELLO STATUTO SI APPLICANO LE NORME DI CUI AL SECONDO COMMA DELL' ARTT. 56 .